

applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Vallecora e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 9

97A1177

DECRETO 14 novembre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area Montetilli e Alta Valle dell'Uso sita nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225 con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Wilber Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota n. 698067 del 27 aprile 1990 con la quale la giunta regionale - dipartimento ambiente-territorio-transporti dell'Emilia Romagna, ha inoltrato alla commissione provinciale per le bellezze naturali per la provincia di Forlì la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 formulata dalla sezione Cesenate dell'Associazione Italia nostra per l'area «Montetilli» e l'area «Valle dell'Uso» sita nei comuni di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno in provincia di Forlì.

Vista la ministeriale n. 659/HG del 7 aprile 1992 con la quale sono state richieste al suddetto organo regionale notizie sui provvedimenti di tutela adottati per tale area;

Vista la nota n. 6073 del 23 giugno 1992 con la quale la regione Emilia Romagna ha comunicato che la commissione provinciale per le bellezze naturali di Forlì non ha avanzato alcuna proposta di vincolo per la zona in questione, riconpresa peraltro nel piano territoriale paesistico adottato con deliberazione consiliare n. 2620 del 29 giugno 1989;

Verificata pertanto l'inerzia dell'ente regionale rispetto all'adozione del provvedimento di tutela *ex lege* n. 1497/1939;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 21 dicembre 1985 che ha riconosciuto comunque a questo Ministero la potestà concorrenziale con quella della regione di imporre vincoli secondo la procedura del citato art. 82 *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Viste le note n. 16156 dell'8 novembre 1993 e successiva n. 16346 del 4 novembre 1994 con le quali in esito a specifica richiesta espressa con ministeriale n. 1756 del 12 agosto 1992, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, per l'area di «Montetilli» e «Alta Valle dell'Uso», sita nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone e così delimitata: procedendo in senso orario il perimetro dell'area ha inizio in località Pietra dell'Uso e precisamente dalla riva destra orografica del torrente Uso in corrispondenza del ponte Rosso (ponte sulla strada provinciale 88 TO); da qui segue detta riva fino alla confluenza col torrente Uso di Tornano (q. 260), dalla quale, escludendo l'area destinata attualmente a cava, procede ad una distanza costante di trecento metri, dalla riva destra del torrente Uso prima e del fosso Camara poi fino ad incontrare l'affluente del fosso Camara, rio Camara; scende lungo la riva sinistra di detto rio fino alla confluenza con il fosso Camara (q. 261) e risale la sponda destra orografica di quest'ultimo fino al punto di tangenza con la strada consorziale di Cà del Ranco che va dalla località La Serra a Montetilli; segue detta strada in direzione Cà del Ranco fino all'incrocio con il sentiero per Monte Tognino lungo il quale continua passando per q. 423 e alla q. 422 (Cà S. Marta) prosegue in direzione sud sul lato sinistro della strada consorziale della Palanina fino ad intersecare il confine regionale Emilia-Romagna Marche; segue lo stesso passando dalla vetta del Monte della Petticera (q. 881) fino all'incrocio con la strada consorziale della Madonna di Pic di Monte da cui in direzione nord segue il sentiero che conduce alla località il Raggio fermandosi alla q. 498 da dove prosegue lungo il Fosso della Palanina superando la q. 367; alla q. 353 devia a sinistra lungo il sentiero che conduce alla strada proveniente da Serra; segue questa strada in direzione Tornano fino all'incrocio con la strada provinciale 88 TO dove continua sul lato destro di quest'ultima fino al bivio con la strada per la località Tornano sulla quale prosegue fino alla località l'Aia da dove gira a sinistra continuando sulla strada sterrata che porta alla località Cà di Stucci fino al punto di intersezione con il fosso di Tornano; da qui segue in direzione nord-est

il corso del fosso di Tornano e poi del torrente Uso di Tornano a una distanza di 150 metri dalla sponda sinistra orografica fino ad intersecarsi con la pista sterrata che conduce a Cà Scandaccia sulla quale prosegue in direzione nord fino all'incrocio con la strada proveniente da le Ville del Monte; segue quest'ultima strada in direzione Rontagnano fino al bivio (q. 415) con la strada vicinale per Vernano e per la Colombara; prosegue su detta strada e in località la Colombara si immette a sinistra sulla pista sterrata che passando dal fondo-valle del rio Montegelli (q. 229), giunge alla strada che da Pietra dell'Uso conduce verso Strigara; percorre in direzione nord quest'ultima fino ad incrociare a destra il sentiero in direzione del Fondo-Valle Uso; prosegue sul detto sentiero passando per le q. 285 e 203 fino al punto di tangenza con il torrente Uso; da qui risalendo la riva destra del torrente si ricongiunge al punto di partenza in corrispondenza del ponte Rosso.

Considerato che la zona suddetta, per la sua posizione geografica marginale e la scarsa antropizzazione, appare sufficientemente preservata da sfruttamenti deturpativi e offre uno degli aspetti naturali tuttora più integri per le sue particolarità morfologiche e geologiche, la stessa, infatti, fa capo a due tronchi principali dell'alto corso del torrente Uso, ossia Uso e Uso di Tornano il primo dei quali manifesta aspetti di erosione molto interessanti e spettacolari, in particolare nel tratto che va dalla confluenza con il fosso di Canara e Pietra dell'Uso; qui l'acqua scorre fra piccole e suggestive gole cosiddette «Marmite dei Giganti» e massi miocenici depositatesi lungo l'alveo, mentre l'Uso di Tornano, più povero d'acqua, presenta un percorso più disteso dove la rupe calcarea dell'Archetta domina da un'ottima posizione il paesaggio incontaminato di tutta la valle, nonché per il notevole corredo faunistico e vegetale principalmente costituito da cedri di rovere, alloro, ginepro, leccio, olmo campestre e da cespuglietti e canneti e si caratterizza anche per gli insediamenti con particolarità storico-architettoniche rilevanti come il Borgo di Pietra dell'Uso e le Ville di Montetiffi.

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla suddetta Soprintendenza;

Decreta:

L'area di «Montetiffi» e «Alta Valle dell'Uso» sita nei comuni di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 14 novembre 1996

Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrata alla Corte dei conti il 17 gennaio 1997

Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 10

97A1178

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Directive per la concessione delle agevolazioni previste per i progetti a centri di ricerca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE del 24 giugno 1988, n. 2052 pubblicato sulla G.U.C.E. n. N.L., 185 del 15 luglio 1988, concernente disciplina dei fondi a finalità strutturali;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, che demanda al Consiglio dei Ministri, le determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei criteri indicati alle lettere a), b) e d) dello stesso comma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzo-